

27 FEBBRAIO 2019

Gli obblighi di pubblicazione dei dati
patrimoniali dei dirigenti alla luce delle
indicazioni della Corte Costituzionale

di Anna Corrado
Magistrato del T.A.R. Campania

Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale *

di Anna Corrado
Magistrato del T.A.R. Campania

Sommario: 1. Premessa – 2. Quadro normativo di riferimento – 3. Le indicazioni della Corte Costituzionale tra finalità di trasparenza e necessità di tutela dei dati personali – 4. *De iure condendo*: le questioni aperte – 4.1. La tutela dei dati personali e l’obbligo di indicizzazione

1. Premessa

E’ costituzionalmente illegittima la norma che pone in capo a tutti i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli attribuiti discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione, gli obblighi di pubblicazione riferiti alla loro situazione patrimoniale¹. La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla *querelle* sorta all’indomani dell’entrata in vigore del d. lg. 97/2016² che, con un inaspettato colpo di “penna” dell’ultimo momento, aveva inserito nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14 del d. lg. 33/2013³ anche i dirigenti pubblici.

L’imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali⁴ in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti.

* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Questo commento rappresenta il “naturale” completamento della trattazione della tematica relativa agli obblighi di pubblicazione riferiti al “Personale” di cui al capitolo 3, par. 4.4, del volume A. CORRADO, *Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa*, ESI Napoli 2018, (andato in stampa prima che la sentenza della Corte Costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20 venisse pubblicata).

¹ Questo commento rappresenta il “naturale” completamento della trattazione della tematica relativa agli obblighi di pubblicazione riferiti al “Personale” di cui al capitolo 3, paragrafo 4.4, del volume A. CORRADO, *Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa*, ESI Napoli 2018, (andato in stampa prima che la sentenza della Corte Costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20 venisse pubblicata).

² D. Lg. 25/05/2016, n. 97 recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*.

³ D.Lg. 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, come modificato dal d. lg. 97/2016.

⁴ Le categorie dirigenziali escluse dalla pronuncia di incostituzionalità, secondo la Corte Costituzionale, sono quelle di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del d. lg. 165/2001 recante *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, i quali commi così recitano: « 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta

L'obbligo "indiscriminato" di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici *tout court* considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati si pone, inoltre anche, in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali.

La scelta della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile, considerato anche che detto ampio obbligo di pubblicazione non è facilmente e meramente riconducibile a una finalità di trasparenza.

Con la sentenza della Consulta non si è avuta la vittoria della *privacy* sulla trasparenza, come in primissima battuta e mediaticamente detto da alcuni, ma, rispetto alla norma contestata, si è operato un importante bilanciamento tra le esigenze di trasparenza amministrativa quale esplicazione del diritto di conoscere e di cittadinanza "attiva" e l'aspettativa di tutela della sfera di riservatezza, come diritto a controllare la circolazione delle informazione riferite alla propria persona.

Pubblicare i dati patrimoniali della generalità dei dirigenti, può aggiungersi, non soddisfa alcun bisogno di trasparenza in quanto si tratta di dati che non ampliano la sfera conoscitiva del cittadino con riguardo all'attività dell'amministrazione (ad esclusione degli importi per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale).

Le dichiarazioni patrimoniali di questi soggetti non consentono, infatti, di avere maggiore contezza dell'organizzazione, dell'attività e della spesa pubblica. Un dirigente pubblico, normalmente reclutato per concorso, i cui incarichi sono autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e di cui sono noti i relativi compensi, che resta alle dipendenze della stessa amministrazione per periodi di tempo significativamente lunghi, vede, quindi, sacrificata in modo sproporzionato l'aspettativa di tutela dei propri dati patrimoniali a fronte di uno scarso ritorno in termini di maggiore trasparenza dell'amministrazione in cui è incardinato.

La scelta fatta dal legislatore, inoltre, laddove finalizzata e funzionale a una politica di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione risulta essere comunque poco efficace e "credibile" nel momento in cui pone in maniera indistinta l'obbligo di pubblicazione in capo a un'ampia categoria di soggetti senza tenere conto dell'effettivo grado di esposizione degli stessi ai "rischi" di corruzione in ragione dei ruoli ricoperti, delle decisioni da assumere e, infine, delle risorse pubbliche da spendere. Anche laddove tale obbligo di pubblicazione dovesse essere riguardato nell'ottica di prevenzione della corruzione, quindi, non risulta comunque adeguatamente operato il bilanciamento tra la finalità della norma e il sacrificio imposto al privato nel veder limitata la tutela dei propri dati.

del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

Prima ancora di esaminare le coordinate ermeneutiche che si rinvencono nella pronuncia della Corte appare necessario ripercorrere le tappe normative, amministrative e giurisdizionali che hanno condotto alla pronuncia in commento.

2. Quadro normativo di riferimento.

Le disposizioni giunte all'attenzione della Corte Costituzionale sono state inserite nel d. lg. 33/2013 con la novella recata dall'art. 13, co. 1, lett. c) del d. lg. 97/2016 (adottato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della L. 124/2015, che ha anche introdotto l'accesso civico generalizzato nell'ordinamento italiano).

Preliminarmente va ricordato che il regime di pubblicità contestato è quello previsto originariamente solo per i componenti degli organi di indirizzo politico e successivamente esteso anche ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali.

L'art. 14, co. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 dispone che vanno pubblicati nella sezione dei siti istituzionali, rubricata "Amministrazione trasparente", i seguenti documenti e informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni patrimoniali (di cui alla [legge 5 luglio 1982, n. 441](#)⁵) nonché le attestazioni e le dichiarazioni riferite alle variazioni della situazione patrimoniale, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Il comma 1-*bis* dell'art. 14 dispone, quindi, che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 (sopra indicati) per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

⁵ L. 5 luglio 1982, n. 441 recante *Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*. I documenti previsti dall'art. 2 della legge n. 441 del 1982, riguardano una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società e l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano consentito.

Infine il comma 1-*ter* dell'art. 14 dispone che ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi⁶ percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89⁷. L'amministrazione è tenuta a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

I dati previsti dall'art. 14 vanno pubblicati dalle amministrazioni entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili secondo la disciplina dell'accesso civico.

Tanto premesso, va in primo luogo chiarito che i dati sopra specificati e riferiti ai dirigenti avrebbero dovuto essere pubblicati a decorrere dal 30 aprile 2017. In verità, il d. lg. 97/2016, all'art. 42, ha previsto questo adempimento a partire dal 23 dicembre 2016; l'Autorità anticorruzione, tuttavia, con Delibera n. 241/2017, ha individuato il nuovo termine del 30 aprile 2017 tenuto conto del numero elevato di soggetti per i quali andavano recuperati e pubblicati i dati e tenuto conto del conseguente impatto organizzativo. A ridosso di detta scadenza è stato proposto ricorso al TAR Lazio da parte di alcuni dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali avverso le note che l'amministrazione di appartenenza, in adempimento della disciplina recata dal d. lg. 97/2016, aveva adottato per richiedere i dati patrimoniali da pubblicare sul sito istituzionale, investendo la questione, in particolare, la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lettere c) ed f), cioè la pubblicazione dei compensi connessi alla carica o all'incarico e delle dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale.

Il TAR del Lazio, con ordinanza cautelare, ha quindi accolto la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati in ragione della rilevata consistenza delle questioni di costituzionalità e di

⁶ Per emolumenti complessivi devono intendersi gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza). In merito a cosa debba intendersi per "emolumenti complessivi", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014 chiariscono che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza». Sul punto cfr. anche la Circolare INPS 24 agosto 2015, n. 153.

⁷ Si veda quanto previsto dall'art. 13, co. 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.*

compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso e valutato il danno paventato dai ricorrenti⁸. In esito a detta ordinanza cautelare l’Autorità anticorruzione con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017 ha ritenuto di sospendere l’efficacia della Delibera n. 241/2017 «limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lg. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio e in attesa di un intervento legislativo chiarificatore».

Con ordinanza collegiale n. 9828 del 19 settembre 2017, il Tribunale amministrativo capitolino ha, poi, sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 *bis*, del d.lg. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, co. 1, 3, 2 e 13 della Costituzione. Il Tribunale amministrativo romano ha, infatti, rilevato, quanto alla integrale equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici, originari destinatari della prescrizione di cui all’art. 14, co. 1, d.lg. 33/2013 e alla assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure coinvolte, che la previsione in contestazione assimila condizioni che non sono equiparabili fra loro, stante la significativa diversità tra le condizioni giuridiche facenti capo, nel vigente ordinamento nazionale, da un lato, ai titolari di incarichi politici e, dall’altro, ai titolari di incarichi dirigenziali.

Con la stessa ordinanza n. 9828/2017 il Tribunale ha sollevato, d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, anche in relazione al co. 1 *ter* dell’art. 14 del d.lg. 33/2013, limitatamente alla prescrizione di cui all’ultimo periodo della citata norma che dispone che «L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente».

In data 8 novembre 2017⁹, in ragione della ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità alla Corte, l’Autorità anticorruzione aveva chiarito che non si considerava sospeso l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti previsto dall’art. 14, co. 1 *ter* del d.lg. 33/2013 in quanto «la predetta disposizione non è stata richiamata in alcun modo dall’ordinanza, né è stata oggetto di censura dinanzi al TAR».

Con sentenza n. 84 del 5 gennaio 2018 il medesimo TAR si è pronunciato nuovamente sulla questione degli obblighi di pubblicazione dei dirigenti, questa volta sollecitato dal Garante per la protezione dei dati personali, statuendo per la preclusione della pubblicazione anche del dato di cui al co. 1 *ter* dell’art. 14 del d.lg. 33/2013.

⁸ TAR Lazio, Roma, ord. 2 marzo 2017, n. 1030.

⁹ Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017, pubblicato il 23 novembre 2017. Nello stesso senso anche l’Atto di segnalazione ANAC del 20 dicembre 2017, n. 6, approvato con Delibera n. 1301/2017.

Tenuto conto di tale ultima pronuncia, l'ANAC ha pubblicato in data 15 marzo 2018, sul sito dell'Autorità, il comunicato del Presidente del 7 marzo 2018 con il quale è stato chiarito che restava sospesa l'efficacia della determinazione n. 241/2017 anche con riferimento alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1 *ter* ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, per evitare disparità di trattamento fra i dirigenti appartenenti alle diverse amministrazioni.

3. Le indicazioni della Corte Costituzionale tra finalità di trasparenza e necessità di tutela dei dati personali.

Con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019 la Corte ha deciso le questioni rimesse nei termini che seguono:

- a) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1- *ter*, del d.lgs. n. 33/2013 per difetto di rilevanza;
- c) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1- *bis*, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile la questione come posta dal giudice amministrativo, sulla scorta peraltro della sua stessa giurisprudenza, non solo perché, con riguardo alla norma censurata, vengono in rilievo diritti e principi fondamentali tutelati sia dal diritto europeo che dalla Costituzione, ma anche per preservare l'opportunità di un intervento con effetti *erga omnes* dello stesso Giudice delle leggi, «in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale»¹⁰.

Per quanto concerne le questioni sollevate, la Corte si è trovata a decidere in merito al bilanciamento di due diritti fondamentali ed entrambi a rilevanza costituzionale: da una parte il diritto alla riservatezza, che in mancanza di una espressa previsione costituzionale, trova tutela negli articoli 2, 14 e 15 della Costituzione, diritto per il quale oggi più che mai si pone la necessità di una adeguata tutela in ragione

¹⁰ Cfr. Corte Cost.20/2017, paragrafo 2.1

dello sviluppo della società dell'informazione e alla luce di una concreta attuazione dei principi di proporzionalità e di pertinenza e non eccedenza; dall'altra parte, i principi di pubblicità e di trasparenza dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni, principi che sebbene considerati imprescindibili di un moderno sistema democratico e posti a guida dell'attività delle amministrazioni, anch'essi non trovano in Costituzione una espressa menzione¹¹.

Come condivisibilmente esposto nella sentenza, «I diritti alla riservatezza e alla trasparenza si fronteggiano soprattutto nel nuovo scenario digitale: un ambito nel quale, da un lato, i diritti personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminata circolazione delle informazioni, e, dall'altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio consentire a ciascuno di informarsi e comunicare».

Va aggiunto che combinare queste due esigenze di tutela non è certamente facile e ciò si pone in modo problematico anche con riguardo alle istanze di accesso civico generalizzato.

Lo strumento che soccorre viene individuato dal giudice costituzionale, in linea con la giurisprudenza europea, nel test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

Il test di proporzionalità richiede, quindi, che l'imposizione degli oneri non deve essere sproporzionata rispetto ai fini perseguiti dalla legge e deve essere preferita la misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano.

La Corte in pratica si è occupata di verificare, procedendo con il test di proporzionalità, se l'obbligo imposto a tutti i dirigenti pubblici di pubblicare le dichiarazioni patrimoniali e voluto dal legislatore come "scelta politica" per realizzare la trasparenza pubblica (integrando una finalità di rilevante interesse pubblico, art. 7 *bis co. 2*) si pone in linea con i principi previsti a tutela del diritto alla riservatezza; e se le modalità tecniche di pubblicazione che ne prevedono la indicizzazione non contrastino con i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza e di minimizzazione, principi oggi ribaditi dall'art. 5 del Regolamento europeo sulla privacy - GDPR n. 2016/676/UE.

¹¹ L'art. 27 del Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (16A03075) (GU Serie Generale n. 88 del 15-04-2016) prevedeva la seguente modifica all'art. 97 della Costituzione, secondo co. «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione», con il riferimento espresso alla trasparenza amministrativa.

La Corte ha ritenuto che la previsione normativa di un tale obbligo deve essere dichiarata non conforme a Costituzione in quanto contrastante sia con il principio di ragionevolezza sia con quello di uguaglianza non operando alcuna distinzione tra i diversi incarichi dirigenziali.

Appare opportuno ricordare che la disciplina in contestazione, come già detto sopra, era stata introdotta in origine (nel 2013) per i soli titolari di incarichi politici, soggetti normalmente estranei alle amministrazioni e che, in ragione del consenso popolare ottenuto, ricoprono posizioni di vertice nell'ambito delle stesse. Il regime di trasparenza che si voleva introdurre, per assicurare maggiore trasparenza al sistema politico-amministrativo, anche in chiave di prevenzione della corruzione, era quello di permettere ai cittadini di verificare se questi soggetti, in ragione degli incarichi politici ricoperti, beneficiano, nel tempo, di incrementi patrimoniali non coerenti con i compensi percepiti per gli incarichi stessi. Per quanto riguarda il regime di trasparenza previsto per i dirigenti, invece, prima del d. lg. 97/2016 la disciplina applicabile era quella dell'art. 15 del d. lg. 33/2013¹² (oggi riferito solo agli incarichi di consulenza e di collaborazione), che imponeva solo l'indicazione dei «compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato».

Pur potendo il legislatore individuare strumenti di libero accesso per realizzare il regime di trasparenza amministrativa, la Corte ha ritenuto che l'aver esteso la contestata misura di trasparenza in capo alla generalità dei dirigenti non risulta in linea con le finalità dello stesso decreto trasparenza atteso che gli obblighi di pubblicazione devono consentire un "controllo diffuso" sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Deve, infatti, considerarsi che le finalità della legge devono guidare l'individuazione dell'ambito del "pubblicabile" sul sito "Amministrazione trasparente" e le informazioni e i dati che vi sono inseriti devono consentire la conoscenza dell'attività amministrativa, dell'organizzazione e della spesa pubblica al fine di rendere possibile al cittadino il controllo di tipo "conoscitivo e partecipativo" che il legislatore ha voluto introdurre con il decreto trasparenza e la tutela dei diritti civili.

Ed è proprio muovendo dalla finalità della legge che la Corte procede alla "verifica" di costituzionalità delle norme sottoposte al suo vaglio, al fine di verificarne la "tenuta". Risulta, quindi, in linea con il dettato costituzionale (e non sproporzionato) l'obbligo di pubblicare i compensi di qualsiasi natura connessi

¹² In base all'art. 15 del d. lg. 33/2013, oggi rivolto solo ai consulenti e ai collaboratori, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

all'assunzione della carica nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14, co. 1, lettera c), mentre non lo è quello di pubblicare le dichiarazioni patrimoniali proprie dei dirigenti e dei loro congiunti (art. 14, co. 1 bis).

La Corte ritiene che non vadano pubblicati sui siti le dichiarazioni patrimoniali, in primo luogo perché non espressamente connesse allo svolgimento dell'incarico e perché le informazioni e i dati che vengono in conoscenza sono estranei agli scopi che animano la riforma della trasparenza. Le situazioni patrimoniali rappresentano, infatti, la situazione economica personale dei dirigenti e dei familiari che non mostrano alcun collegamento con l'incarico svolto (se non per l'importo attribuito per l'incarico stesso). Secondo la Corte, con riguardo a questo obbligo di pubblicazione, non ricorrono i presupposti richiesti dal test di proporzionalità (imposizione di un onere non sproporzionato rispetto ai fini perseguiti dalla legge e scelta della misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano).

Da tale decisione si può, quindi, argomentare che la conoscenza dei dati riferiti ai compensi, in quanto connessi all'incarico svolto e remunerato con soldi pubblici, sostanziano informazioni assolutamente utili per il cittadino che volesse interessarsi e conoscere come vengono impiegate le risorse pubbliche. Il "sacrificio" imposto al dirigente quanto alla riservatezza su tali dati, in vista dell'obiettivo di trasparenza amministrativa da raggiungere, non risulta, così, affatto sproporzionato, considerato che la conoscenza di questi dati consente il "controllo partecipativo e democratico" dei cittadini sulla spesa pubblica effettuata, nel raffronto anche con il livello di efficienza assicurato dall'amministrazione. Tra l'altro, il "sacrificio" richiesto al privato con la pubblicazione di questi specifici dati economici non evidenzia alcun particolare danno alla sfera di riservatezza o alla dignità personale, considerato che si tratta di importi collegati allo svolgimento dell'incarico dirigenziale.

In merito, invece, all'obbligo di pubblicare le dichiarazioni patrimoniali, va detto che tale obbligo di pubblicazione non risulta in linea né con il voluto "controllo diffuso" né con la ulteriore finalità di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

Il "sacrificio" imposto al privato quanto al proprio diritto alla riservatezza, risulta irragionevole in quanto non amplirebbe la possibilità di conoscere offerta ai cittadini con il diritto alla trasparenza, o il loro diritto di essere informati; né assicurerebbe la realizzazione della prevenzione della corruzione proprio perché finisce per produrre, per la mole di dati coinvolti, una "paradossale opacità" per eccesso di trasparenza.

Senza considerare, poi, che le stesse modalità tecniche di pubblicazione con conseguente indicizzazione dei dati, per come meglio sarà esposto più avanti, rendono oltremodo oneroso il sacrificio imposto alla

tutela dei dati personali rendendo i dati sulle situazioni patrimoniali intercettabili dai motori di ricerca praticamente per sempre.

Sotto il profilo della “necessarietà” della scelta effettuata dal legislatore, quale scelta meno restrittiva dei diritti fondamentali, la Corte ha considerato, poi, che quella di pubblicare integralmente le situazioni patrimoniali non risulta la più rispondente ad assicurare un bilanciamento soddisfacente tra le contrapposte esigenze di riservatezza e di trasparenza: altre misure potevano essere introdotte, quali ad esempio la predefinizione di soglie reddituali al cui superamento scatterebbe l’obbligo di pubblicazione; la diffusione di dati coperti dall’anonimato; la pubblicazione in forma nominativa di informazioni secondo scaglioni; il semplice deposito delle dichiarazioni personali presso l’autorità di controllo competente.

Conclusivamente sul punto, se si considera che i dirigenti pubblici sono di regola reclutati con procedura concorsuale e che tutti gli incarichi che essi svolgono sono evidentemente noti all’amministrazione di appartenenza, non si comprende cosa possa dare di più, in termini di “maggiore trasparenza” sia organizzativa che della spesa pubblica, la pubblicazione della situazione patrimoniale di questi soggetti se non soddisfare una “mera curiosità” dei cittadini e accrescere quella sorta di “voyeurismo amministrativo” che sta accompagnando questi primi anni di applicazione delle nuove regole di trasparenza ¹³.

Proprio con riguardo al carattere indifferenziato dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 la Corte ha dato un importante contributo “conformativo” che impatta anche sul piano pratico della individuazione dei dirigenti pubblici destinatari degli obblighi di pubblicazione. La Corte, infatti, ha considerato che la disciplina di livello primario si pone in contrasto con l’articolo 3 della Cost. per la mancanza di differenziazione tra i vari livelli dirigenziali presenti nelle amministrazioni, differenziazione che avrebbe potuto rendere, plausibilmente, l’obbligo di pubblicazione più in linea con le finalità della legge. Il legislatore, infatti, avrebbe potuto prevedere i censurati obblighi di pubblicazione solo per alcune categorie di dirigenti, titolari di maggiore potere decisionale e gestionale, ad esempio per quelli posti ai vertici della macchina amministrativa, soggetti per i quali, in ragione del ruolo svolto di particolare importanza, le esigenze di trasparenza e di pubblicità si potevano ritenere prevalenti rispetto alle ragioni di tutela dei dati personali. Ed è proprio in questo senso che si è mossa la Corte.

¹³ Cfr. Sul punto anche il Garante per la protezione dei dati personali della privacy, in sede di parere reso al d. lg.97/2016, ha parlato, non senza manifestare timori, di “trasparenza delle persone” . Le stesse preoccupazioni sono state espresse dal Presidente dell’ANAC nell’atto di segnalazione n. 6/2017 in ragione del carattere indifferenziato di detto adempimento e della sua estensione a tutti i dirigenti, senza tenere conto della funzione effettivamente svolta dai medesimi.

Pur considerando, infatti, che spetta comunque al legislatore individuare, nell'ambito della categoria dei dirigenti pubblici, quelli tenuti ai contestati obblighi di pubblicazione in ragione delle funzioni svolte, in attesa di tale intervento novellatore, la Corte ha individuato i livelli dirigenziali che sin da subito possono ritenersi attratti nell'ambito soggettivo dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 1, lett. f).

Per i Segretari generali di ministeri e i titolari di incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, co. 3 del d. lg. 165/2001) nonché quelli di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, co. 4, del lg. 165/2001), in ragione dei compiti assegnati e per l'esistenza di un rapporto fiduciario con l'organo politico di vertice (che in genere conferisce l'incarico stesso), si giustifica il mantenimento dell'ampio regime di trasparenza previsto. La Corte, infatti, ha stabilito che «L'attribuzione a tali dirigenti di compiti – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa – di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza di cui si discute».

Per quanto concerne, infine, la terza questione posta dal giudice rimettente e cioè quella della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 *ter*, nella parte in cui impone l'obbligo di pubblicazione degli «emolumenti complessivi» percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica, la Corte l'ha dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza in quanto i provvedimenti impugnati nel giudizio principale non sono stati adottati in applicazione di tale disposizione.

4. De iure condendo: le questioni aperte

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 20 in più parti auspica l'intervento, ritenuto talvolta anche urgente, del legislatore per una revisione complessiva della disciplina degli obblighi di pubblicazione e in particolare ricorda che dovrà essere il legislatore a individuare, in particolare per i dirigenti, quali di questi dovranno essere sottoposti a un regime diverso di trasparenza, magari più "invasivo" rispetto a quello oggi previsto, in base alle funzioni svolte e alla diversa organizzazione delle amministrazioni.

Inoltre la Corte rileva che dovrà essere il legislatore a prevedere, anche per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali considerati ancora assoggettati all'art 14 (di cui all'art. 19, co. 3 e 4), eventualmente modalità meno pervasive di pubblicazione dei dati personali, ovvero soddisfare analoghe esigenze di trasparenza con riguardo ad altre tipologie di incarichi dirigenziali, con riferimento al variegato mondo delle pubbliche amministrazioni, anche non statali.

Dovrà essere l'intervento correttivo del legislatore, infine, a individuare i soggetti obbligati al regime di trasparenza e non potrebbe essere il Giudice delle leggi, nemmeno con pronunce manipolative, a

ridisegnare «il complesso panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati»¹⁴.

In effetti, considerate le numerose “questioni aperte” che si registrano con riguardo al decreto 33/2013¹⁵, un intervento del legislatore si potrebbe dire che urge, non solo per meglio individuare gli obblighi di pubblicazione in capo ai dirigenti pubblici all’esito della pronuncia della Consulta, ma anche per far fronte a una serie di “refusi” che rendono di difficile se non impossibile applicazione la disciplina e, infine, per apportare alcuni chiarimenti e precisazioni anche alla disciplina dell’accesso generalizzato.

In attesa dell’intervento del legislatore si pone, quindi, il problema di individuare l’ambito dei soggetti tenuti a pubblicare i dati patrimoniali che svolgono funzioni dirigenziali, alla luce dei parametri costituzionali indicati e tenendo conto delle differenti formule organizzative delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle che, per esempio, hanno come vertice un direttore generale. La Corte ha, infatti, ritenuto che per alcuni soggetti di vertice della macchina amministrativa in ragione non solo del particolare rapporto fiduciario che li lega all’organo politico ma anche per l’ampiezza dei poteri organizzativi, gestionali e di spesa attribuiti, si giustifica un regime di trasparenza più ampio. Se la individuazione di questi soggetti nell’ambito delle amministrazioni statali è relativamente semplice, proprio alla luce della sentenza n. 20, per altre categorie di amministrazioni, quali ad esempio quelle sanitarie, lo sforzo ermeneutico che si richiede è particolarmente gravoso e non è detto che risulti anche soddisfacente.

Per gli obblighi di pubblicazioni riferiti a queste ultime va, infatti, in primo luogo considerato che l’art. 41 del d. lg. 33/2013 prevede l’obbligo in capo alle aziende sanitarie ed ospedaliere di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento¹⁶ degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. Il co. 3 dell’art. 41 continua prevedendo che alla dirigenza sanitaria di cui sopra si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15.

All’indomani del d. lg. 97/2016 emergeva, quindi, già chiara la criticità in tema di obblighi di pubblicazione per la dirigenza sanitaria la quale, certamente per mancanza di coordinamento tra le norme, non era stata assoggettata agli obblighi di pubblicazione più penetranti di cui all’art. 14, per cui per i dirigenti sanitari non si sarebbero dovuti pubblicare le dichiarazioni dei redditi. Con il richiamo al solo

¹⁴ Corte Cost. 20/2019, paragr. 6

¹⁵ Sul punto si rinvia all’Atto di segnalazione dell’ANAC del 20 dicembre 2017, n. 6.

¹⁶ In tema di nomina dei dirigenti sanitari si vedano il D.Lg. 4 agosto 2016, n. 171 recante *Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria* e le disposizioni integrative e correttive adottate dal d. lg. 26 luglio 2017, n. 126.

articolo 15, ai dirigenti posti al vertice delle strutture sanitarie, viene richiesto di comunicare, a fini di pubblicazione, solo i compensi per gli incarichi svolti. L'ANAC, invero, con la delibera 241/2017 aveva considerato che ragionevolmente questo “disallineamento” della disciplina fosse frutto di un mero refuso in quanto una diversa lettura avrebbe dato luogo a ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi previsti dall'art. 14.

Appare abbastanza certo che l'incongruenza rilevata con riguardo agli obblighi di pubblicazione dei dirigenti sanitari sia da attribuirsi più a una “svista” del legislatore che a una vera scelta di differenziazione del regime di pubblicità, le cui ragioni non risulterebbero, altrimenti, di immediata comprensione (non va dimenticata la “frettolosità” che ha contrassegnato l'estensione dell'art. 14 ai dirigenti).

Alla luce delle coordinate poste dalla Consulta, ci si chiede, quindi, se dette figure dirigenziali apicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere debbano essere assoggettate agli obblighi di pubblicazioni di cui all'art. 14 (con relativo obbligo di pubblicare le dichiarazioni dei redditi) ovvero se queste siano da ritenersi estranee al nuovo ambito soggettivo, anche in considerazione del fatto che la norma “speciale” che disciplina gli obblighi (art. 41 del g. lg. 33/2013) non menziona l'art. 14 del d. lg. 33/2013. Nel caso dovessero ritenersi incluse (in ragione della tipologia di ruolo e funzione esercitata) certamente resta comunque il problema della errata indicazione dell'articolo nel corpo della norma (15 e non 14) al fine di individuare i dati e le informazioni da pubblicare. In mancanza di una norma espressa, infatti, potrebbe concretizzarsi una illecita diffusione di dati personali, sanzionabile, per cui certamente dovrà essere l'intervento correttivo del legislatore a individuare l'ambito operativo della norma.

Altra criticità normativa che richiede un immediato intervento del legislatore riguarda il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione in precedenza visti, e in particolare in caso di mancata applicazione dell'art. 14, co. 1 *ter*, problematica che riacquista tutta la sua attualità dopo la pronuncia della Corte.

L'art. 47, co. 3 attribuisce espressamente all'ANAC la competenza ad irrogare le sanzioni prevedendo che «Le sanzioni di cui al co. 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione». Come è evidente, stante il tenore letterale della novella, rientrerebbe nella competenza dell'ANAC solo la possibilità di applicare la sanzione recata dal co. 1 (quella cioè relativa alla mancanza dei dati richiesti per i componenti gli organi di indirizzo, gli organi di vertice e i dirigenti) e non anche quella prevista al co. 1 *bis* riferita alla mancata comunicazione degli emolumenti percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica (e anche quella di cui al co. 2 riguardante gli obblighi di pubblicazione riferiti agli enti istituiti o partecipati dalle amministrazioni).

È chiaro che, verosimilmente, anche qui si è trattato di un mero rifiuto, tenuto conto dello spirito della riforma e che sarebbe bastato eliminare completamente il riferimento al co. 1 (nell'art. 47, co. 3) per non avere le difficoltà applicative sopra segnalate, ma allo stato, per come è scritta la norma, il problema permane e certamente necessita dell'intervento del legislatore.

4.1. La tutela dei dati personali e l'obbligo di indicizzazione.

La Consulta nella sentenza in commento fa riferimento a una delle problematiche più rilevanti concernenti oggi gli obblighi di pubblicazione, quella relativa alla difficoltà di assicurare una adeguata tutela dei dati personali allorché per questi deve esserne assicurata la “indicizzazione” cioè la facile reperibilità per mezzo di motori di ricerca generalisti. I giudici della Corte hanno ritenuto che l'indicizzazione e la libera rintracciabilità sul web dei dati personali pubblicati «non è coerente al fine di favorire la corretta conoscenza della condotta della pubblica amministrazione e delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Tali forme di pubblicità rischiano piuttosto di consentire il reperimento “casuale” di dati personali, stimolando altresì forme di ricerca ispirate unicamente dall'esigenza di soddisfare mere curiosità».

Questo passaggio della pronuncia della Corte merita di essere approfondito in quanto l'indicizzazione dei dati risulta essere una modalità tecnica sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono, in generale, raggiungere e soprattutto idonea a sostanziare la violazione dei principi posti a tutela dei dati personali e cioè quelli di minimizzazione dei dati, proporzionalità e pertinenza e non eccedenza.

La scelta del legislatore nazionale di rendere indicizzabili i dati pubblicati su “Amministrazione trasparente” (art. 9 del d. lg. 33/2013), anche in caso di dati personali comuni (art. 7 *bis* del d. lg. 33/2013), pone in modo urgente il problema della tutela dei dati personali e del rispetto dei principi in materia di trattamento, ancora di più dopo l'entrata in vigore del Regolamento europeo sulla *privacy* – GDPR 2016/679, considerati i moderni strumenti di comunicazione a disposizione dei cittadini e della velocità con la quale le informazioni viaggiano *on-line*.

Lo sviluppo delle tecnologie legate al mondo dell'informazione e della comunicazione coinvolge, infatti, potremmo dire inevitabilmente, anche l'attività delle amministrazioni incidendo nel rapporto con la collettività. Assicurare l'*open government*, quale capacità delle istituzioni di essere trasparenti, di rendere comprensibili le decisioni pubbliche e accessibili i servizi amministrativi rappresenta, sempre di più, il modello da seguire per favorire efficacia e controllo.

La diffusione dei dati e delle informazioni attraverso le tecnologie informatiche, e non più attraverso il documento cartaceo, ha posto, tuttavia, già da tempo il problema del “controllo” delle informazioni diffuse via internet, riguardanti proprio le persone; è noto, infatti, che ogni notizia o informazione può

restare in via permanente in rete (anche quelle false e non aggiornate¹⁷) ed essere indicizzata anche a distanza di tempo, intercettata dai motori di ricerca in grado di ripescare notizie anche molto risalenti e mantenerle per certi versi sempre attuali.

La tematica assume, poi, particolare attualità se si considera che il nuovo Regolamento europeo sulla *privacy* si fonda sul principio di responsabilizzazione (c.d. *accountability*), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

In conclusione, considerata l'evoluzione della società dell'informazione, la necessità di assicurare l'*open government* e valutati i nuovi strumenti di trasparenza introdotti si impone, in linea di principio, la necessità di operare opportune cautele nella diffusione di dati che impattano con la sfera privata dei cittadini: tra queste, allo stato, una cautela possibile, come rappresentato dal Garante per la protezione dei dati personali nelle linee guida sugli obblighi di pubblicazione sul web (n. 243/2014), potrebbe essere proprio quella di consentire la ricerca dei dati personali pubblicati *on-line* attraverso non i motori di ricerca esterni ma mediante funzionalità di ricerca interne al sito dove sono pubblicati i dati personali, limitandone, quindi, l'indicizzazione e riducendo in questo modo il rischio di decontestualizzare i dati e le informazioni rese disponibili *on-line*¹⁸.

Premesse queste considerazioni ci si chiede ora se, anche alla luce delle coordinate date dalla sentenza della Corte Costituzionale, non si debba riscontrare anche in altri obblighi di pubblicazione di dati personali una violazione dei principi consacrati nel Regolamento europeo sulla *privacy*, della proporzionalità, di minimizzazione dei dati e della pertinenza e non eccedenza della diffusione dei dati personali con modalità "indicizzata", rispetto alla finalità di trasparenza che il legislatore ha voluto.

Pubblicare i dati personali (in particolare quelli riferiti alle situazioni patrimoniali) su "Amministrazione trasparente", rendendoli "indicizzabili", non sembra che si ponga in linea con la nuova disciplina europea che impone, anche in ragione del principio di "responsabilizzazione" (art. 5, co. 2 del Reg. 2016/676), una diversa considerazione di questi obblighi alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità di trasparenza da raggiungere. L'art. 24 del Regolamento europeo prevede, inoltre, con riguardo alla responsabilità del titolare del trattamento che «1. Tenuto conto

¹⁷ Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011, paragrafo 5.2.

¹⁸ Anche l'Atto di segnalazione dell'ANAC del 6 dicembre 2017 ha rappresentato la necessità che per alcuni dati personali da pubblicare, e in particolare per quelli relativi alla situazione patrimoniale dei soggetti obbligati a norma dell'art. 14 del d.lg. 33/2013, ne venga impedita la indicizzazione e la rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti proprio per scongiurare una possibile decontestualizzazione dei dati stessi che implica un elevato rischio di alterazione, manipolazione e riproduzione degli stessi per finalità diverse dalla trasparenza.

della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario... ».

Alla luce di tale quadro normativo c'è allora da chiedersi se rendere indicizzabili i dati patrimoniali di tutti i soggetti di cui all'art. 14 del d.lg. 33/2013 risulti veramente necessario per assicurare la trasparenza amministrativa. Nel bilanciamento tra tutela dei dati personali dalle insidie del web e trasparenza dell'organizzazione e spesa pubblica questa modalità tecnica di pubblicazione, infatti, non sembra affatto necessaria.

Questa lettura "comunitariamente" orientata della disciplina nazionale in tema di obblighi di pubblicazione, potrebbe essere suffragata anche da un'altra disposizione che si rinviene direttamente nel decreto trasparenza secondo cui «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione» (art.7 *bis*, co. 4 del d.lg. 33/2013).

Conclusivamente va detto, dopo questo rapido *excursus* "a prima lettura" della sentenza della Corte Costituzionale, che la stessa assume una particolare rilevanza perché rappresenta un primo importante pronunciamento in ordine al delicato rapporto e bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto alla trasparenza e che certamente darà luogo a ulteriori riflessioni in direzione di un necessario ma equilibrato e funzionale contemperamento delle esigenze pubbliche e private sottese al diritto alla trasparenza in uno con quello alla riservatezza.